

MANUTENZIONE NEL LUOGO DI LAVORO: I RAPPORTI DEL LAVORATORE AUTONOMO MANUTENTORE CON ALTRO LAVORATORE AUTONOMO

L'accesso di un lavoratore autonomo all'interno di un luogo di lavoro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione, rappresenta una delle situazioni più delicate ai fini della sicurezza e salute di quel luogo di lavoro, perché introduce elementi e situazioni di rischio del tutto nuovi ed estranei alla tipica attività aziendale che lì normalmente si svolge.

Per questo motivo la normativa sulla sicurezza dedica particolare attenzione a questa problematica.

Può naturalmente verificarsi, che in occasione dell'intervento del lavoratore autonomo all'interno di un luogo di lavoro sia presente in quello stesso luogo anche un altro lavoratore autonomo, interessato alla stessa attività manutentiva, oppure perché sta svolgendo in quel luogo un'altra prestazione.

In questi casi, si pone l'esigenza di disciplinare non soltanto la presenza del lavoratore autonomo, ma anche la contemporanea presenza di un altro soggetto esterno, ed i rapporti tra queste due diverse entità.

QUANDO sorgono questi obblighi?

QUALI NORME regolano queste situazioni?

QUANDO?

Tutte le volte che un lavoratore autonomo entra in un luogo di lavoro altrui, per svolgere una prestazione lavorativa affidatagli dal committente.

Ciò comprende:

- Qualsiasi luogo di lavoro, cioè qualsiasi luogo in cui vi siano lavoratori che svolgono attività per conto di un datore di lavoro: quindi, a) non fa differenza la tipologia di datore di lavoro committente (impresa industriale, artigianale, commerciale, agricola; ente pubblico; studio professionale; ecc.); b) non soltanto lo stabilimento, il magazzino, lo studio professionale, ma anche qualsiasi altro luogo riconducibile al proprio ciclo produttivo in cui il datore di lavoro committente chieda al lavoratore autonomo di andare a svolgere la prestazione, purché si tratti di luogo di cui il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica (sedi distaccate, depositi non presidiati, impianti tecnologici esterni, piazzali, ecc.);
- Qualsiasi tipologia di contratto tra il committente e il lavoratore autonomo che abbia ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi o forniture comportanti lo svolgimento di una prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi, a) non soltanto contratti qualificati dalle parti come contratti di appalto o di prestazione d'opera, ma anche noli, forniture con posa, interventi di riparazione o di ripristino, interventi di emergenza, ecc.; b) non soltanto contratti scritti, ma anche contratti conclusi verbalmente; c) non soltanto contratti aventi una durata significativa, ma anche contratti per interventi brevi o del tutto occasionali;
- Qualsiasi tipologia di prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi, a) non soltanto lavori di qualsiasi tipo, ma anche servizi e forniture; b) non soltanto prestazioni per le quali sono necessarie abilitazioni e qualifiche particolari (impianti, ecc.) ma tutte le tipologie di prestazioni

QUALI NORME?

La norma fondamentale di riferimento è l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, che disciplina gli appalti all'interno del luogo di lavoro.

In particolare, l'art. 26 disciplina il caso in cui il datore di lavoro decide di affidare a un terzo estraneo alla propria struttura lavorativa lo svolgimento di una prestazione da eseguire all'interno del proprio luogo di lavoro, come è appunto tipicamente nel caso delle manutenzioni.

In tale situazione, il datore di lavoro, il quale avrà già disciplinato tutte le regole di sicurezza del proprio luogo di lavoro (VEDI TABELLA SEPARATA: valutazione dei rischi, adozione delle misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione dei propri lavoratori, fornitura dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature e macchine idonee, vigilanza, ecc.), decide di introdurre nel luogo di lavoro dei RISCHI NUOVI E DIVERSI, che sono i rischi propri dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore autonomo manutentore (l'uso di macchine o sostanze particolari e pericolose, ad esempio); al tempo stesso, il datore di lavoro "ospitante" sa di esporre il lavoratore autonomo ai rischi (che per il lavoratore autonomo sono RISCHI NUOVI E DIVERSI) tipici del luogo di lavoro in cui si svolgerà la prestazione.

Per questa ragione, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a fornire al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'ospitante in relazione alla propria attività lavorativa, ma anche (e soprattutto) a cooperare con il lavoratore autonomo all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'intervento del lavoratore autonomo, e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi.

Sempre secondo l'art. 26, il datore di lavoro committente "promuove" la cooperazione e il coordinamento: fa capo a lui, cioè, l'obbligo di attivarsi per raggiungere questo obiettivo, e lo fa, salve le eccezioni previste dalla legge (VEDI TABELLA), attraverso un documento apposito, il DUVRI.

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo alla specifica attività affidata al lavoratore autonomo, contenente le misure adottate per eliminare o, se ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell'ospitante e il lavoratore autonomo.

Con il DUVRI, in sostanza, viene colmato il vuoto derivante dal fatto che i rischi da interferenza, legati alla presenza del lavoratore autonomo in un luogo di lavoro altrui, non sono disciplinati né nelle regole di sicurezza dell'ospitante, né in quelle dell'ospitato, in quanto sono rischi non noti e non abituali né per l'uno, né per l'altro.

Il DUVRI deve essere naturalmente aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, per assicurare la tutela effettiva dei lavoratori anche durante lo svolgimento della prestazione del lavoratore autonomo, introducendo le necessarie modifiche se richiesto dalla modifica della prestazione o delle condizioni di essa, evitando che il Documento sia soltanto una mera formalità priva di reale utilità.

Il datore di lavoro deve naturalmente informare e formare sui contenuti del DUVRI i lavoratori interessati, ed attuare le misure di prevenzione e coordinamento in esso previste, ad esempio acquistando i dispositivi di protezione individuale necessari (e prima non esistenti, perché si tratta di rischio nuovo) e fornendoli in dotazione ai lavoratori.

Infine, deve vigilare sull'applicazione delle misure previste dal DUVRI, o comunque sulle misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI.

I RAPPORTI TRA LAVORATORE AUTONOMO E ALTRO LAVORATORE AUTONOMO

Come esposto in premesse, può verificarsi il caso per cui in occasione dell'intervento del lavoratore autonomo all'interno di un luogo di lavoro sia presente in quello stesso luogo anche altro lavoratore autonomo, interessato alla stessa attività manutentiva, oppure perché sta svolgendo in quel luogo un'altra prestazione.

Anche in questa eventualità la norma di riferimento è l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

In questo caso, tuttavia, il datore di lavoro non potrà limitarsi a disciplinare le singole situazioni riguardanti i soggetti esterni presenti all'interno del luogo di lavoro, con particolare riferimento ai RISCHI NUOVI E DIVERSI introdotti rispettivamente dall'uno e dall'altro; particolare attenzione, infatti, dovrà essere rivolta da parte del datore di lavoro ai rapporti che potranno intercorrere tra le due entità.

La situazione, così come appena descritta, è disciplinata dall'art. 26, comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008: *“Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.”

In sostanza, il datore di lavoro “ospitante” e i lavoratori autonomi presenti all'interno del luogo di lavoro dovranno cooperare al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare sia i lavoratori che si trovano nel luogo di lavoro che “ospita” i lavoratori autonomi (esposti ai RISCHI NUOVI E DIVERSI connessi all'attività che i lavoratori autonomi portano all'interno del luogo di lavoro) sia gli stessi lavoratori autonomi (esposti ai RISCHI NUOVI E DIVERSI che trovano nel luogo in cui si recano a lavorare). E' bensì vero, infatti, che la norma parla letteralmente di coordinamento tra i “datori di lavoro” e di lavori “delle diverse imprese”, ma ragioni logiche e sistematiche impongono di ritenere che tale attività vada svolta anche quando i soggetti esterni presenti siano tutti lavoratori autonomi.

Naturalmente il DUVRI, ossia il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo alla specifica attività affidata ai lavoratori autonomi, dovrà essere aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture al fine di assicurare la tutela effettiva dei lavoratori durante lo svolgimento della prestazione dei lavoratori autonomi.